



DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL PRESIDENTE NR. 42 DEL21/08/2023 (PROT. NR.000491) E TRASMESSO AL CONI PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI FIM (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
FINALITÀ**

1. Con il presente Regolamento la Federazione Italiana Motonautica adotta ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'Atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati.
3. La FIM adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
4. La FIM uniforma la propria organizzazione, compresi gli Organi federali, le strutture territoriali e le articolazioni territoriali al presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.



6. La FIM prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

7. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

8. Le Associazioni e le Società Sportive affiliate alla FIM (di seguito anche 'Affiliate') prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i Tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* della FIM e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli Atleti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento deve essere rispettato da:

- a) Organi Federali e relativi Componenti (Consiglio Federale, Comitati e Delegazioni Regionali, Commissioni Sportive, Commissioni Tecniche, Commissione Medica e Commissione Antidoping), Organi di Giustizia e Gruppo Ufficiali di Gara;
- b) Personale Federale (Dirigenti, dipendenti e collaboratori);
- c) Associazioni e Società affiliate e relativi Tesserati;
- d) Tesserati FIM;
- e) Fornitori;
- f) chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività istituzionale e sportiva federale.

Nel caso di mancato rispetto del presente Regolamento, si applicano

- il Regolamento di Giustizia federale per i soggetti di cui alle lettere a), c) e d);
- il contratto di lavoro collettivo nazionale per i soggetti di cui alla lettera b);
- il contratto tra le parti per i soggetti di cui alle lettere e) e f).



In presenza di collaborazioni qualificate quali lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative e per i professionisti con partita IVA, vige l'obbligo di richiedere, presso il casellario giudiziale, il certificato penale di coloro che hanno contatto diretto e regolare con i minori. Sono esonerati da tale obbligo i volontari. La copia del certificato del casellario giudiziale deve essere presentata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata e al Responsabile federale per le Politiche *Safeguarding*.

TITOLO II

LINEE GUIDA FEDERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3

EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. La FIM, sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dei Principi Fondamentali elaborati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*, emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Le Linee Guida federali hanno validità quadriennale, e sono comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali dell'Osservatorio Permanente del CONI, le eventuali disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI.
3. La FIM persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;



- d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle Affiliate e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIM nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* delle rispettive Affiliate.
4. La FIM prevede le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- a) abuso psicologico - qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) abuso fisico - qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) molestia sessuale - qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo



- inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) abuso sessuale - qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) negligenza - il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;
 - f) incuria - la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g) abuso di matrice religiosa - l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h) bullismo, cyberbullismo - qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul Tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - i) comportamenti discriminatori - qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità



atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

TITOLO III

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

ART. 4

NOMINA RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, è istituito, presso la FIM, il *Safeguarding Officer*. Il *Safeguarding Officer* è il Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il *Safeguarding Officer* è nominato dal Consiglio Federale e può essere riconfermato.
3. Il *Safeguarding Officer* accede alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
4. Il *Safeguarding Officer*:
 - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del Responsabile, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. aggiorna il Consiglio Federale sulle eventuali violazioni del presente Regolamento e sugli aggiornamenti dettati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - e. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della FIM all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - f. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - g. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONSISSIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 5

ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONSISSIONE DI DISCRIMINAZIONE

1. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale. I modelli tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e dei Tesserati e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
3. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, laddove presente, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding*. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
4. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding*.
5. La FIM, attraverso il Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding* e l'Ufficio della Procura Federale, vigila sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.



ART. 6

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ AFFILIATE

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del Responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* del sito *web* dell'Affiliata, laddove presente, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding*.

ART. 7

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportiva.

TITOLO V

ART. 8

ATTIVITÀ SPORTIVA CON I MINORI

1. Come da 'Regolamento Tecnici Giovanili' della FIM, sono Tecnici Giovanili della FIM tutti coloro che, compiuti il 18° anno di età per i Tecnici Regionali e Societari e il 21° anno di età per i Tecnici Federali e che non hanno superato il 75° anno di età, hanno ottenuto l'adeguata abilitazione al termine di un corso di formazione con relativo esame (Tecnico Regionale e Tecnico Federale) o che sono stati nominati dal Presidente della Società di appartenenza (Tecnico Societario) e segnalati alla Segreteria Giovanile.



La permanenza dei Tecnici Federali e Tecnici Regionali nei ruoli federali è subordinata allo svolgimento di attività presso le Scuole Motonautiche e/o i Centri Federali, alla partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dalla FIM e dalla Scuola dello Sport – Sport e Salute – CONI e al pagamento della quota federale annuale (Circolare Quote tasse – Tecnico Federale/Tecnico Regionale).

2. I Tecnici Regionali e Federali sono iscritti all'Albo Nazionale Tecnici Regionali e Tecnici Federali.

3. I Tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;



- n) sostenere i valori dello Sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

TITOLO VI

ART. 9

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E TUTELA DEI SEGNALANTI

1. La gestione delle segnalazioni di comportamenti lesivi deve essere tempestiva ed efficace.
2. Chiunque abbia il sospetto o la certezza di comportamenti di abuso, violenza e discriminazione a carico di un Tesserato deve darne immediata comunicazione (di persona, per le vie brevi, per iscritto anche in forma anonima) al Responsabile dell'Associazione o Società Sportiva di appartenenza del Tesserato, contro abusi, violenze e discriminazioni.
3. Il Responsabile della Associazione o Società Sportiva deve avvisare, per iscritto, il Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding*.
4. Il Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding*, valutata la segnalazione come fondata, la trasmette al Procuratore Federale per i relativi provvedimenti.
5. Il Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding* garantisce la riservatezza e tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e la protezione dei dati contenuti nella segnalazione.
6. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
7. Le segnalazioni e le relative pratiche, indagini comprese, sono conservate per il tempo necessario alla risoluzione della segnalazione e non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito della segnalazione stessa.



Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web federale ed è inoltrato alle Associazioni e Società Sportive affiliate, ai Comitati e alle Delegazioni Regionali, al Consiglio Federale, alle Commissioni Sportive e Tecniche, al Gruppo Ufficiali di Gara, alla Commissione Medica e Antidoping e al Personale Federale.